

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 26/03/2019

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 25.09.2008, contratto di prestito con cessione di settantadue quote della retribuzione mensile. Con lettera di reclamo del 31.10.2018, rappresentava che la società datrice di lavoro, dal 30.11.2008 al 31.12.2013, aveva trattenuto dalla retribuzione mensile l'importo corrispondente alla rata del mutuo da versare alla resistente, oltre alla ulteriore trattenuta, a definitiva estinzione del debito, di euro 2.496,00 dall'importo del trattamento di fine rapporto. Tuttavia, con comunicazione del 27.09.2018, l'intermediario resistente aveva inviato il preavviso di segnalazione "a sofferenza" in Centrale rischi della Banca d'Italia sulla base dell'asserito mancato pagamento delle rate del mutuo. Pertanto, contestava il credito sulla base dell'intervenuta estinzione del debito e, in ogni caso, eccepiva la decadenza dalla garanzia di solvenza a causa del mancato assolvimento dell'onere di preventiva escussione del debitore ceduto, fermo restando il comportamento scorretto dell'intermediario il quale aveva lamentato il mancato versamento dell'importo delle trattenute in busta paga dopo tre anni dall'estinzione del rapporto, senza presentare istanza di ammissione al passivo fallimentare della società datrice di lavoro e precludendo l'esercizio dell'azione di rivalsa. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva di accertare l'intervenuta decadenza, ex art. 1267 c.c. della garanzia della solvenza, accertando e dichiarando l'inesistenza del credito affermato dall'intermediario mercè comunicazione del 27.09.2018. L'intermediario depositava controdeduzioni, rappresentando che, anche a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle rate



insolute, il ricorrente era debitore di euro 1.248,00 per il mancato pagamento di sei rate – per il periodo 07/2014-12/2014. Sulla base della disponibilità alla radiazione della posizione debitoria in seguito alla ricezione delle restanti buste paga comprovanti l'integrale estinzione del debito, o chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

In sede di replica alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente precisava che l'intervenuta e totale estinzione della posizione debitoria risultava comprovata dalla busta paga relativa al mese di maggio 2015, dalla quale poteva desumersi che la società datrice, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, aveva compensato il residuo debito con le competenze maturate dal ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto. Rilevava altresì il difetto di prova della preventiva e infruttuosa escussione del debitore ceduto e l'insussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere in mancanza del definitivo stralcio dell'intera posizione debitoria, insistendo per la declaratoria di inesistenza del credito di euro 1.248,00 vantato dalla resistente.

In sede di controrepliche, l'intermediario confermava di aver già provveduto all'abbattimento del debito residuo decurtando anche l'importo presente nell'ultima busta paga di maggio del 2015, recante un importo post-estinzione di dodici rate per complessivi € 2.496,00, ribadendo l'attuale sussistenza di un debito di euro 1.248,00 per il periodo 07/2014 - 12/2014.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della decadenza, ex art. 1267 c.c., dalla garanzia della solvenza, nonché l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza del credito dell'intermediario resistente.

In particolare, la controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne la verifica dell'esistenza del credito vantato dall'intermediario nei confronti del ricorrente e derivante dall'asserito mancato pagamento delle rate, per il periodo 07/2014 - 12/2014, di un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione della retribuzione mensile, anticipatamente estinto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha dimostrato la regolare effettuazione delle trattenute in busta paga dalla data di decorrenza del piano di ammortamento (30.11.2008) fino al 30.09.2013. Come risulta dal piano di rimborso sottoscritto dal cliente, alla data del 01.10.2013 (e dunque a partire dalla sessantesima rata di rimborso) il debito residuo, in relazione alle restanti dodici rate del finanziamento, ammontava a euro 2.429,68.

Il ricorrente ha prodotto copia della busta paga del mese di maggio 2015 dalla quale emerge la trattenuta dall'indennità di fine rapporto del maggiore importo di euro 2.496,00 a definitiva estinzione della posizione debitoria.

Fermo restando il difetto di prova dell'inizio e della prosecuzione delle istanze contro il debitore ceduto, l'intermediario resistente ha riconosciuto il pagamento delle quote fino al 30.09.2013 e la corresponsione della quota del trattamento di fine rapporto, lamentando il mancato pagamento della somma di euro 1.248,00 per sei rate del mutuo per il periodo 07/2014 - 12/2014.

La pretesa dell'intermediario resistente è priva di fondamento. Il pagamento delle rate dal 01.10.2013 alla scadenza del contratto 31.10.2014 è stato effettuato mediante l'ultima trattenuta del maggio 2015 di importo superiore alla somma dovuta sulla base del piano di ammortamento in corrispondenza della sessantesima rata (2.429,68).

L'infondatezza della pretesa creditoria è confermata dalla contraddittorietà delle deduzioni dell'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il resistente, infatti, ha fissato al 31.01.2009 il *dies a quo* dell'ammortamento, nonostante l'allegazione del ricorrente di una busta paga recante la trattenuta di euro 208,00 già dalla mensilità di ottobre 2008. Né può tacersi della contestazione del mancato pagamento delle rate relative al periodo 07/2014 - 12/2014 in palese conflitto con la durata del finanziamento di settantadue mesi con scadenza al 31.10.2014

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente all'estinzione del proprio debito nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO